

Repubblica Italiana

DiSCO

Ente regionale per il Diritto allo Studio ed alla Conoscenza

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
LAVANDERIE SELF – SERVICE ED ASCIUGATRICI PROFESSIONELI PER
PERIODO DI CINQUE ANNI. CIG 8915487C9B

L'anno duemilaventuno, il _____ del mese di _____ in Roma,

nell'ufficio del Direttore Generale di DiSCo - Ente regionale per il Diritto allo

Studio e alla Conoscenza, con sede in Roma, Via Cesare de Lollis 24B, innanzi a

me, Dott.ssa Angela Incagnoli, Ufficiale Rogante, giusta il decreto n. 1 del 15 luglio

2019, sono personalmente comparsi, senza l'assistenza di testimoni, avendovi le

parti contraenti rinunciato in accordo con me a norma dell'art. 48 della vigente

legge 16 febbraio 1913, n. 89 i signori:

- Dott. Paolo Cortesini, nato a Roma il 28 agosto 1962, domiciliato per la carica

in Roma - Via Cesare De Lollis, 24/b, il quale interviene al presente atto nella sua

veste di Direttore Generale di DiSCo C.F. 08123891007, (che in prosieguo sarà

indicato anche come Ente, Amministrazione, Ente appaltante o Appaltante), giusta

il delibera del CdA n. 14 del 13/11/2019;

- il sig. _____, nato a _____ il

_____, codice fiscale _____,

identificabile mediante carta d'identità n. _____, rilasciata il

_____ dal _____, domiciliato per la carica

come appresso indicato, il quale interviene ed agisce nel presente contratto

non in proprio, ma nella sua qualità di Procuratore / legale rappresentante,

giusta Procura Speciale autenticata nelle firme in data _____, Rep. N.

_____ dall'Avv. /Notaio in _____, allegata al presente

contratto, costituendone parte integrante sotto la lettera "A" della Società

_____, con sede legale in _____ in

via _____ n. _____, P.IVA _____, C.F. e

numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio

di _____, iscritta al n _____

I suddetti componenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, sono qui

convenuti al fine di stipulare il presente contratto in forma pubblica

amministrativa.

PREMESSO CHE

con determinazione direttoriale n. _____ del

_____, l'Amministrazione ha stabilito di procedere

all'indizione di un'apposita procedura aperta per procedere

all'affidamento in concessione, ai sensi dell'art. 164 del D.Lgs 50/2016, del

servizio di installazione e manutenzione di macchine lavatrici self service e

asciugatrici da collocarsi all'interno delle sedi di DiSCo, per il periodo di

n. cinque (5) anni, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa, ai sensi all'art. 95 comma 2 del D.Lgs

50/2016, sulla base di parametri indicati nel Disciplinare di Gara, stante

l'assenza di convenzioni Consip attive di cui all'art. 26 c.1 della

L.488/1999;

- con Determina Direttoriale n. _____ del

_____ la gara sopra menzionata è stata definitivamente

aggiudicata alla società _____;

- che per la suddetta procedura sono state effettuate le forme di pubblicità

dell'esito della gara, previste dalla normativa in vigore;

- che trattandosi di mera fornitura, non è richiesta la redazione del documento di valutazione dei rischi (DUVRI) e non sussistono, di conseguenza, costi della sicurezza;

- che con prot. n. _____ è stato acquisito positivamente il certificato di comunicazione Antimafia mediante la BDNA;

- che l'Appaltatore ha prodotto alla Stazione Appaltante tutta la documentazione richiesta alla stessa con nota _____ del _____ 2021;

- che la Società appaltatrice ha costituito ai sensi dell'art.103 del D. Lgs.n. 50 del 2016 e smi, la cauzione definitiva di cui al Disciplinare di Gara mediante polizza n. _____ rilasciata dalla società _____ spa per la somma € _____;

- che, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.LGS n. 50 del 2016 e smi come di seguito indicato: *"Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficio rogante della Stazione appaltante..."*;

Ciò premesso, fra le parti come sopra costituite, con la presente scrittura da valere quale atto in forma pubblica amministrativa elettronica a tutti gli effetti di legge, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che si richiama a far parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1- Finalità e contenuto dell'appalto

Il presente contratto disciplina i rapporti tra l'Amministrazione in seguito denominata anche ("Stazione Appaltante" o "SA") e l'operatore economico aggiudicatario (di seguito anche affidatario), per l'affidamento in concessione del servizio di installazione e manutenzione di macchine lavatrici self service e asciugatrici da collocarsi all'interno delle sedi di DiSCo, per il periodo di n. cinque (5) anni. L'appaltatore si impegna a fornire il servizio, secondo le condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti: a) capitolato d'oneri e relativi allegati, b) Offerta Tecnica e c) Offerta economica, di cui si omette la relativa lettura avendo l'impresa dichiarato di conoscerne il contenuto ed i termini.

Relativamente a tutti i documenti sopraindicati alle lett. a), b) e c) si evidenzia che gli stessi, sottoscritti dai contraenti, pur costituendo parte integrante del presente contratto, non vengono ad esso materialmente allegati; i medesimi restano depositati agli atti di DiSCo ove sono rintracciabili sulla piattaforma STELLA della Regione Lazio - <https://stella.regione.lazio.it> e scaricati in maniera informatica presso l'Ufficio Gare e Contratti di DiSCo.

Art. 2 – Oggetto dell'appalto e modalità di accesso al servizio

DiSCo conferisce alla soc. _____, che accetta, l'appalto in concessione del servizio di installazione e manutenzione di macchine lavatrici self service e asciugatrici da collocarsi all'interno delle sedi di DiSCo, che verrà svolto alle condizioni stabilite nel Capitolato d'Oneri ed alle estensioni indicate nell'Offerta Tecnica, che si allegano quale parte integrante, e secondo l'Offerta Economica, anch'essa allegata al

presente contratto.

Sono oggetto della concessione gli spazi individuati da DiSCo, idonei all'installazione delle macchine di lavaggio ed asciugatura su aree di proprietà o nella disponibilità della stessa, destinate agli studenti universitari ospiti delle residenze universitarie.

Art. 3 – Durata dell'appalto ed importo

La durata del rapporto contrattuale è stabilita in anni tre (5), con decorrenza dalle _____ fino al

Alla scadenza del contratto, il servizio di cui si tratta potrà essere prorogato ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. lgs. n. 50/2016 per il termine strettamente utile, al fine di espletare tutte le procedure necessarie per la scelta del nuovo contraente. In tal caso l'appaltatore resterà obbligato a prestare il servizio alle medesime condizioni contrattuali vigenti alla data di scadenza.

La società concessionaria _____ si impegna a corrispondere a DiSCo la percentuale del fatturato annuale, pari al _____, così come proposto nell'offerta economica.

La Società Assicuratrice, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/10 e s.m., si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto, utilizzando esclusivamente i conti correnti bancari o postali dedicati al presente contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno avvenire esclusivamente nelle forme previste dall'art.3 della citata legge.

Art. 4 – Interpretazione del contratto

In caso di dubbia interpretazione delle clausole contrattuali prevarrà l'interpretazione estensiva o più favorevole a DiSCo

Art.5 – Norme regolatrici

La società concessionaria dichiara di aver preso esatta conoscenza e di accettare senza riserve, le condizioni, prescrizioni ed obblighi contenuti nel Capitolato di Polizza allegato al presente contratto e di obbligarsi nello svolgimento del servizio al pieno ed integrale rispetto di tutte le norme vigenti, comunitarie, statali e regionali in materia di contratti pubblici e in materia di concessione , in particolare a rispettare tutte le norme in materia di sicurezza e tutela dei luoghi di lavoro, retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurative e sanitaria prevista per dipendenti e collaboratori.

Di tutti gli atti richiamati e/o allegati al presente contratto il società concessionaria dichiara di averne piena conoscenza e di accettarne integralmente il contenuto.

Art. 6- Responsabilità civile e cauzione

La Società assume in proprio ogni rischio e responsabilità connessi all'esecuzione del presente contratto.

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, la Società ha costituito deposito cauzionale mediante polizza fideiussoria n. _____ pari ad € _____ rilasciata dalla _____ in data _____ (con validità dalle ore 24:00 del _____ alle ore 24:00 del _____) e depositata agli atti dell'Ente. La garanzia potrà essere svincolata solo con autorizzazione scritta

dell'Ente a seguito della verifica della regolare e tempestiva esecuzione degli obblighi contrattuali.

Art. 7 – Penali

In caso di mancate o non perfette esecuzioni delle prestazioni, alla Ditta saranno applicate le seguenti penali:

- Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di inizio del presente affidamento sarà applicata una penale di € 500,00 (cinquecento/00).
- In caso di interruzione o sospensione totale o parziale del servizio imputabile alla Ditta verrà applicata a titolo di penale la somma di € 750,00 per ogni giorno sino al ripristino del servizio;
- In caso di mancata esposizione del prezzo per l'utilizzo delle macchine o in caso di suo non concordato aumento verrà applicata la penale di € 500,00 al giorno fino alla ripristino delle condizioni previste dal Capitolato;
- In caso di contraddittorietà tra i cicli rilevati nei report mensile con quelli dei report annuali, si applicherà la penale di € 250,00;
- In caso in cui il numero di cicli complessivi nelle sedi territoriali per ogni macchina installata rilevati in contraddittorio tra le parti contrattuali non coincidano con i dati del report annuale, si applicherà la penale di € 1.000,00.

Residualmente, qualora nella esecuzione del contratto siano rilevate ulteriori inadempienze gravi, l'Impresa a cui è affidato il servizio, corrisponderà una penale da 0,3 per mille e il 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni manchevolezza che gli verrà contestata per iscritto e per la quale, entro 5 giorni liberi dal ricevimento della

comunicazione, non fosse in grado di produrre giustificazioni pertinenti e valide. L'entità della penale è definita a discrezione dell'Amministrazione in rapporto alla gravità dell'inadempimento. 3. Per ottenere la rifusione dei danni, il rimborso di spese ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione è autorizzata a rivalersi, mediante trattenute sul deposito cauzionale.

Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali

La procedura di contestazione delle penali sopra esposte, nonché la percentuale massima applicabile di ciascuna delle penali sopra indicate e le conseguenze derivanti dall'applicazione di penali fino a detta percentuale massima, sono di seguito specificate:

- Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite, saranno contestati dall'Amministrazione per iscritto al Concessionario;

- Il Concessionario dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Concessionario le penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

ART.8 CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto pena la nullità (si veda l'art. 105, comma

I del Codice dei contratti).

Art. 9-RISOLUZIONE

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del Codice dei contratti l'Amministrazione può risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: - l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione del contratto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura; - il contratto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.

2. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

a) nei confronti dell'aggiudicatario sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'aggiudicatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.

3. Quando il direttore dell'esecuzione del contratto, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'aggiudicatario,

tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'aggiudicatario, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'aggiudicatario abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto, salvi gli importi dovuti all'Amministrazione, anche a titolo di penale. Resta salvo altresì il risarcimento del danno.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto sopra, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'aggiudicatario e rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile unico dell'esecuzione del contratto gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'aggiudicatario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'aggiudicatario, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

5. Non sarà necessaria alcuna preventiva contestazione ed il contratto si risolverà di diritto nelle seguenti ipotesi:

- casi di false dichiarazioni nel fornire le informazioni all'Amministrazione;
- applicazione di un numero superiore a 5 penalità;
- mancanza o perdita di tutte le licenze, i requisiti, le autorizzazioni ed i certificati necessari allo svolgimento del servizio;

- violazione di obblighi attinenti al contratto configuranti un illecito penalmente perseguibile;

- mancata osservanza del CCNL di riferimento o il mancato versamento dei contributi previdenziali cd assicurativi;

- cessione anche parziale del contratto; - frode nel redigere i documenti contabili o mancanza degli stessi; - annullamento in ambito giurisdizionale della procedura di gara espletata per l'individuazione dell'operatore economico per l'esecuzione del presente contratto e/o ritiro in autotutela della stessa;

- sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante della Ditta aggiudicataria per reati che incidono sulla moralità professionale di cui all'art. 80 del Codice;

- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione;

- perdita dei requisiti (generali e speciali) previsti ai fini della partecipazione alla 26 gara e di quanto dichiarato in sede di gara;

- utilizzo dei dati personali in violazione a quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003;

- mancata produzione da parte dell'aggiudicatario della Copia Modelli DM10 dei prestatori di lavoro;

- inosservanza durante l'esecuzione del servizio dell'offerta tecnica ed economica formulate in sede di gara;

- inosservanza del codice di comportamento dei dipendenti di DiSCo (pubblicato sul sito istituzionale della Stazione appaltante).

- esito negativo dell'informativa antimafia richiesta alla Prefettura di competenza (art. 1353 e ss. del c.c.);

- utilizzo locali per servizi non inerenti al presente affidamento;

- mancata rispondenza, riscontrata dall'Amministrazione, dei prezzi applicati dal concessionario all'utenza, rispetto a quelli stabiliti;

- inesistenza e/o non validità delle polizze prodotte, ovvero sopravvenuta inefficacia delle stesse;

- verifica in corso di esecuzione della non veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di gara ai sensi del DPR n. 445/00;

- mancata produzione all'Amministrazione della copia delle buste paga del personale quando richieste dall'Amministrazione;

- dichiarazione di fallimento o apertura di procedure concorsuali;

- nei casi in cui le transazioni economiche sono state eseguite con le modalità difformi da quelle previste dalla L. 136/2010 e smi.

- gravi danni prodotti ad impianti e attrezzature di proprietà dell'Amministrazione;

- gravi e reiterate negligenze nella conduzione dell'esercizio tali da compromettere la qualità dei servizi e/o la funzionalità dell'esercizio stesso e arrecare pregiudizio all'immagine dell'Amministrazione;

- violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;

- sussistenza di una o più cause interdittive secondo la vigente normativa antimafia;

- offerte imputabili ad un unico centro decisionale dopo l'aggiudicazione o dopo la stipula contrattuale;

- violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di

contributi previdenziali e assistenziali;

- nei casi in cui le transazioni economiche sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane spa;

In tali ipotesi il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione, espressa a mezzo pec e/o lettera raccomandata a/r, di volersi avvalere della clausola risolutiva, con conseguente perdita della cauzione da parte della società aggiudicatrice e

fatta salva ogni richiesta di risarcimento danno, avanzata per le spese di maggior onere derivanti dalla necessità di affidare il servizio ad un altro operatore economico.

6. Ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, in caso di risoluzione, l'Amministrazione potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

7. L'Amministrazione si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp,

318 cp, 319 cp, 310 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 cp, 322

bis cp, 346 bis co, 353 cp, 353 bis cp.

Art.10- Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere fra le parti, il Foro competente esclusivo è quello di Roma

Art.11-Spese contrattuali

Sono a carico dell'aggiudicatario, tutte le spese contrattuali oltre che le eventuali spese conseguenti alla svincolo della cauzione e tutte le tasse ed imposte presenti e future inerenti all'appalto.

Art.13- Codice in materia di protezione dei dati personali

L'Ente, ai sensi della normativa vigente in materia., informa la Società appaltatrice che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia

Art. 14- Clausola compromissoria

Il presente contratto non contiene la clausola compromissoria di cui all'art. 209 del Codice dei Contratti pubblici recante disposizioni in materia di arbitrato.

Art.15- Responsabile unico del procedimento

Il Responsabile Unico del Procedimento è **il Funz. Dott.**

Art.17 - Rinvii

Per quanto eventualmente non fosse stato espressamente previsto nel presente contratto si rinvia al capitolato della concessione e, per quanto applicabili, alle norme del codice dei contratti della P.A. ed alle norme del

effetti degli art. 1341, comma 2 del Codice Civile, tutte le condizioni,

nessuna esclusa, indicate nei seguenti articoli del presente contratto:

ARTICOLO 7 (Penali); ARTICOLO 9 (Risoluzione del contratto);

ARTICOLO 10 (Foro competente); ARTICOLO 14 (Clausola compromissoria).

Le parti, espressamente e d'accordo fra loro, esonerano me Ufficiale

Rogante, dalla lettura degli allegati al presente atto, dichiarando di averne esatta conoscenza.

Dopo la lettura del presente contratto, composto da n. ____ pagine, le parti dichiarano che lo stesso è conforme alle loro volontà, per cui a conferma con me lo sottoscrivono con firma digitale con certificati di firma riconosciuti e validi.

Per DiSCo

Per la società _____

Il Direttore Generale

Il Procuratore Speciale

Dott. Paolo Cortesini

L'ufficiale Rogante

Dott.ssa Angela Incagnoli